

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24484 Anno 2021

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 18/01/2021

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 15/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: "Rigetto del ricorso".



*Angelo Matteo Socci*

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, con ordinanza del 15 settembre 2020 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da ██████████ avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza dell'8 settembre 2020 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Ricorre in cassazione l'indagato ██████████, deducendo i motivi che si riportano, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 309, 583 cod. proc. pen., 83 d. l. n. 18 del 2020 e 4 CEDU).

La difesa proponeva nei termini istanza di riesame (il 14 settembre 2020) a mezzo PEC, come da Protocollo (sottoscritto dal Presidente del Tribunale dalla Procura e dai rappresentanti degli Avvocati, Ordine e Camera penale) e specifico provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna (Prot. N. 280/2020 del 18 maggio 2020).

Il Tribunale del riesame, invece, dichiarava inammissibile l'impugnazione, senza udienza camerale, in quanto proposta mediante la Posta elettronica certificata, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sull'uso della posta elettronica certificata, non consentita per la proposizione delle impugnazioni in materia penale.

La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, deve ritenersi superata dalla particolare situazione di emergenza Covid, in tutto il territorio nazionale e dai numerosi provvedimenti emessi da tutti gli uffici giudiziari.

Per il d.l. 18/2020 ha delegato ai Presidenti dei singoli uffici di predisporre misure organizzative concrete volte ad evitare i contagi (e a limitare gli accessi delle persone negli Uffici giudiziari).

Anche il Presidente del Tribunale di Bologna emetteva apposito provvedimento nel quale espressamente si indicava la modalità della presentazione dei reclami a mezzo PEC all'indirizzo di posta del Tribunale (riesame.tribunale.bologna@giustiziacert.it) secondo il protocollo condiviso vigente.

Le modalità in oggetto non erano solo consigliate ma obbligatorie. Il provvedimento del Presidente del Tribunale non è stato mai revocato e, quindi, ancora in vigore al momento della presentazione del reclamo.

L'utilizzo della PEC è strumento idoneo a presentare l'impugnazione, ne garantisce la data e la sicura provenienza dall'indirizzo certificato.

L'ordinanza del Tribunale del riesame del 15 settembre 2020 è stata emessa il giorno successivo all'invio della PEC, in tal modo evidenziando che l'istanza di riesame è fisicamente pervenuta all'attenzione del Tribunale. L'ordinanza, inoltre, è intervenuta nella pendenza dei termini per la proposizione di istanza ex art. 309 cod. proc. pen. Il difensore, infatti, poteva benissimo depositare tradizionalmente l'istanza di riesame, se avvisato, in quanto ancora nei termini di legge. L'ordinanza è stata notificata solo il 1 ottobre 2020, a termini scaduti. L'art. 309 cod. proc. pen. prevede la formulazione differita dei motivi e nei termini deve proporsi solo l'istanza di riesame (anche senza i relativi motivi). Per l'art. 4 CEDU deve sempre essere garantita la possibilità di un ricorso effettivo in materia di libertà personale.

Il difensore, del resto, si è attenuto ad un provvedimento del Presidente del Tribunale. All'imputato è stato vietato di avvalersi di un'impugnazione (controllo sulla sua libertà personale) solo per questioni formali e per giunta in base ad un provvedimento della dirigenza del Tribunale di Bologna.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2  


2. 2. Con successiva memoria l'indagato ha presentato motivi aggiunti. Violazione di legge (art. 309, 583 cod. proc. pen., d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 e d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 48, comma 2).

Per il codice dell'amministrazione digitale (art. 48, secondo comma, d. lgs. N. 82 del 2005) la PEC equivale alla notifica a mezzo della posta. Questa disposizione garantisce il diritto di difesa dell'indagato. La Corte di Cassazione è contraria alla validità della P.E.C. per le impugnazioni, ma tale giurisprudenza deve ridimensionarsi per la particolarità del caso in giudizio. La tassatività delle modalità di proposizione delle impugnazioni (art. 583 cod. proc. pen.) non può trovare applicazione nel caso in quanto è la stessa autorità giudiziaria che ha previsto l'uso della P.E.C. quale forma necessaria per l'impugnazione con il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna e con il protocollo condiviso (che ha previsto finanche gli orari di presentazione). In tempo di Covid le suddette disposizioni miravano a salvaguardare la salute degli operatori e il rispetto dei diritti di difesa degli indagati. In senso evolutivo per l'uso della P.E.C. nel processo penale si richiamano Sez. 6, Sentenza n. 2951 del 25/09/2019 Ud. - dep. 24/01/2020 - Rv. 278127 - 0 (per una istanza di rinvio per legittimo impedimento) e Sez. 5 - , Sentenza n. 23127 del 03/07/2020 Cc. - dep. 29/07/2020 - Rv. 279403 (per la richiesta di sostituzione o revoca di una misura cautelare).

Nel caso in giudizio, peraltro, l'atto è giunto a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il Presidente del Tribunale e le parti firmatarie del protocollo condiviso non avevano il potere di disporre sulla modalità di impugnazione di un provvedimento. Per il d. l. 18 del 2020, art. 83,



commi 6 e 7, il Presidente del Tribunale può adottare misure atte ad evitare i contagi Covid, senza che sia previsto il suo potere di disciplinare anche le modalità di presentazione delle impugnazioni penali; materia che risulta riservata alle disposizioni primarie e non a quelle amministrative dettate dai Presidenti dei singoli Tribunali.

La materia, infatti, ha ricevuto in seguito specifica regolamentazione normativa con il d. l. n. 137 del 28 ottobre 2020, ma, come espressamente previsto all'art. 24, comma 6 *decies*, la previsione dell'uso della P.E.C. non riguarda i ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della norma.

Tuttavia, risulta evidente che il ricorrente è stato tratto in "errore" (incolpevole) dalla disposizione del Presidente del Tribunale e dal protocollo condiviso, ma tale situazione non può essere rimediata nell'ammettere la validità della P.E.C. per l'impugnazione, ma solo con una remissione in termine per proporre l'impugnazione (art. 175 cod. proc. pen.).

Deve, pertanto, ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esclude l'uso della P.E.C. per la proposizione di un'impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 28540 del 15/09/2020 Cc. - dep. 14/10/2020 - Rv. 279644; Sez. 3, Sentenza n. 38411 del 13/04/2018 Cc. - dep. 09/08/2018 - Rv. 276698; sulla questione del codice dell'amministrazione digitale - art. 48 -, vedi Sez. 1, 8 gennaio 2021 n. 00487, ric. Regano, non massimata).

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 18/01/2021